

STATUTO
"Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Santa Maria a Monte (PI)"

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1 - COSTITUZIONE

L'Associazione "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Santa Maria a Monte" fu costituita in data 29/05/2012 da benemeriti appassionati della radio della città di Santa Maria a Monte e fu dotata di apposito Statuto e Regolamento interno che viene annullato e sostituito dalla approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli associati del presente Statuto.

L'Associazione si propone nell'ambito territoriale locale, ispirandosi ai medesimi principi e valori associativi dell'Associazione Radioamatori Italiani, eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 368 del 10 gennaio 1950, già Associazione Radiotecnica Italiana. L'Associazione aderisce al Comitato regionale A.R.I. territorialmente competente.

ART. 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Santa Maria a Monte , attualmente in via Tavolaia, 4 ed ha durata a tempo indeterminato.

La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Santa Maria a Monte, deliberata dall'assemblea ordinaria degli Associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto e dovrà essere comunicata dal consiglio direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4 - FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo esclusivo dell'attività di volontariato dei propri Associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere il Servizio di Radioamatore come definito da ITU/IARU (avente finalità di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico a titolo esclusivamente personale e senza alcun interesse di natura economica), la conoscenza e lo studio delle comunicazioni radioamatoriali e delle discipline alle stesse collegate, dei fenomeni fisici che le regolano, della tecnica delle trasmissioni, dei principi alla base della costruzione e sviluppo di apparecchiature, antenne e dispositivi in genere per comunicazioni amatoriali, nonché l'impiego di tali risorse con finalità di progresso e istruzione individuale e di applicazione delle stesse a vantaggio della collettività, ivi compreso l'uso delle comunicazioni radioamatoriali quale strumento per il superamento di situazioni di disagio individuale, per la promozione degli scambi e dell'amicizia tra i popoli e per la cooperazione in materia di protezione civile su richiesta delle autorità ad essa preposte, il tutto nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali che disciplinano il servizio di radioamatore.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale ed in particolare:

- e) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di

- interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- y) eventuale supporto alle attività protezione civile ai sensi delle vigenti normative con particolare riguardo e limitatamente alle radiocomunicazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

L'Associazione, al fine del raggiungimento delle proprie finalità potrà svolgere le seguenti attività:

- a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori nonché tutti coloro che si interessano all'attività delle comunicazioni amatoriali ed alle discipline ad esse connesse;
- b) dare incremento alla ricerca ed agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo eventi in genere, esperimenti, esercitazioni ed attività pratiche;
- c) organizzare corsi finalizzati alla preparazione per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, corsi per l'apprendimento di particolari tecniche di comunicazione, convegni, seminari, giornate di studio ed eventi simili in materia di radio-telecomunicazioni;
- d) promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio presso scuole, istituti, associazioni e simili, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci;
- e) costituire elemento di collegamento fra gli Associati e la pubblica amministrazione per ciò che concerne la disciplina e l'esercizio dell'attività radioamatoriale e assistere gli Associati nei rapporti con enti simili e assisterli nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- f) collaborare con le autorità di Protezione civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate. Il consiglio direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al periodo precedente.

L'Associazione, conformemente realizza le attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI-VOLONTARI

ART. 5 - VOLONTARI

L'Associazione si avvale esclusivamente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.

ART 6 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato e possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed gli eventuali Regolamenti Interni.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di Associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli Associati sono annotati nel libro degli Associati dell'Associazione, che riporterà anche i recapiti (anche in forma di recapito elettronico) comunicati dagli stessi ove intendono ricevere tutte le comunicazioni sociali ad ogni effetto di legge.

Tutti gli Associati regolarmente iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

ART. 8 - MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATI

Per essere ammessi quali Associati è necessario presentare al consiglio direttivo domanda di ammissione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica o mezzo analogo ove si intende ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b) dichiarare di condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione, di aver preso visione e di accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni nonché lo statuto e i regolamenti ARI e di volersi attenere agli stessi ed alle deliberazioni degli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati salvo quanto previsto all'art. 9.

In caso di non ammissione il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Contestualmente alla domanda di ammissione il richiedente per il tramite dell'Associazione, presenta analoga istanza di ammissione all'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.).

ART. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale dell'Associazione, stabilita dal consiglio direttivo attraverso il versamento della quota all'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.), ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione. La quota associativa annuale deve essere versata entro il termine che verrà deliberato dal consiglio direttivo, in conformità a quanto stabilito dall'A.R.I. nazionale e/o regionale, e comunicato agli Associati. Decorso tale termine, e fino alla data dell'avvenuto pagamento, all'Associato saranno sospesi tutti i diritti ed i servizi associativi. Gli Associati che ricoprono cariche elettive non

potranno esercitarle se essi non risulteranno in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di Associato si perde per decesso, recesso, morosità, esclusione.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione e dall'A.R.I. deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo e all'A.R.I. che provvedono di conseguenza. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se pervenuta entro il 30 novembre; altrimenti ha effetto con l'anno successivo.

Le richieste di trasferimento di sezione sono gestite di intesa con la nuova sezione e con ARI e comportano, una volta effettuate, la cancellazione dall'Associazione. Esse hanno effetto con la fine dell'anno in corso.

La decadenza per morosità è deliberata dal consiglio direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi. L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto-

Gli Associati potranno essere esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;
- c) qualora non vengano iscritti all'Associazione Radioamatori Italiani, con sede in Milano, ovvero perdano la qualifica di iscritti alla stessa.

Le esclusioni sono deliberate dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo. La delibera di esclusione sarà immediatamente efficace nel caso di cui al precedente punto c). Negli altri casi non sarà immediatamente efficace e dovrà essere senza indugio comunicata all'Associato escluso ed all'Associazione Radioamatori Italiani, affinché la stessa si pronunci sull'esclusione dell'Associato anche da quest'ultima; l'esclusione produrrà effetto solo nel caso in cui, in seguito alla predetta comunicazione, lo stesso soggetto venga escluso in via definitiva anche dall'Associazione Radioamatori Italiani, con la procedura prevista dalle norme statutarie di quest'ultima.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea degli Associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, se nominato.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.

All'assemblea ordinaria degli Associati compete:

- a) discutere e deliberare sull'approvazione dei bilanci e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione, ed eventualmente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) approvare il regolamento di eventuali Gruppi territoriali previo consenso dei Comitati

regionali. I Gruppi potranno includere esclusivamente Associati della Sezione dalla quale il Gruppo dipenderà associativamente ed amministrativamente;

- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati da coloro che non sono stati ammessi a membri dell'Associazione e sulle esclusioni degli Associati;
- g) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- h) nominare tra gli Associati il rappresentante di Sezione che affiancherà il presidente in seno al Comitato regionale;
- i) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale alla stessa sottoposte dal consiglio direttivo;
- j) deliberare sugli altri argomenti non riservati all'assemblea straordinaria.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 13 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni qualora particolari ragioni lo rendano necessario.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio direttivo ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del consiglio direttivo oppure dall'eventuale organo di controllo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (ivi compresa comunicazione in forma elettronica o con mezzo analogo) purché vi possa essere un riscontro scritto della data di invio, inviata a ciascun Associato, ed all'organo di controllo se nominato, al recapito risultante dal libro degli Associati, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea. La convocazione contiene i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, da individuare nell'ambito del Comune ove ha sede l'Associazione, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua mancanza, dal vice-presidente o, in mancanza di entrambi, da un Associato nominato dall'assemblea stessa; gli intervenuti nominano il segretario verbalizzante su proposta del presidente dell'assemblea. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni per l'elezione alle cariche associative.

Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro Associato mediante delega scritta, redatta anche in calce all'avviso di convocazione.

ART. 14 - VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro Associato mediante delega scritta, redatta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due Associati; si applicano, in quanto compatibili, i commi quattro e cinque dell'art. 2372 c.c.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con

un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto al voto in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; le cariche sociali sono elette a maggioranza relativa; la delibera di scioglimento dell'Associazione dovrà essere adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 27 del presente statuto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, compreso quella convocata anche o esclusivamente per l'elezione delle cariche associative, può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al sistema di collegamento telematico prescelto.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Per l'elezione delle cariche associative è quindi consentito il voto elettronico on-line avvalendosi piattaforme che garantiscano la segretezza del voto.

ART. 15 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni assembleari possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione alle cariche associative, la votazione avviene a scrutinio segreto, con possibilità per ogni Associato di esprimere con il proprio voto un numero di preferenze non superiore al numero dei soggetti da eleggere; in tale circostanza il presidente dell'assemblea designa tra i presenti due Associati per svolgere le funzioni di scrutatori, che sovrintenderanno alle operazioni elettorali e che sottoscriveranno insieme al presidente dell'assemblea e al segretario il verbale dell'assemblea. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, e pertanto ogni Associato ha diritto ad un voto.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea fra gli Associati iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi, e resta in carica per tre esercizi. Si applica l'art. 2382 c.c.

Il consiglio direttivo è composto da cinque (5), sette (7) o 9 (nove) membri, sulla base del numero di Associati regolarmente iscritti al momento della convocazione dell'assemblea indetta per la sua elezione, secondo il seguente schema:

- fino a trenta (30) Associati il consiglio direttivo sarà composto da cinque (5) membri;
- da trentuno (31) a sessanta (60) Associati il consiglio direttivo sarà composto da sette (7) membri;
- oltre sessanta (60) Associati il consiglio direttivo sarà composto da nove (9) membri.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio direttivo, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso; tale consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri e non vi sia la possibilità di procedere all'integrazione di cui al comma precedente, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al

fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino a tale data i consiglieri superstiti restano in carica ed esercitano esclusivamente l'ordinaria amministrazione.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il segretario ed eventualmente un tesoriere. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire all'interno dello stesso la medesima carica per più di tre mandati consecutivi.

ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei propri componenti o dell'organo di controllo, se nominato, e le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente o, in assenza di entrambi, da altro consigliere designato dagli intervenuti.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei consiglieri intervenuti.

Il consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al sistema di collegamento telematico prescelto e la riunione si considera tenuta. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente. . Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna riunione del consiglio direttivo verrà firmato dal presidente e dal segretario che, salvo diversa determinazione degli intervenuti, sarà il segretario dell'Associazione.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il consiglio direttivo:

- a) redige i programmi dell'attività sociale prevista dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) delibera in ordine alla stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e su tutti gli atti di amministrazione dell'Associazione;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli Associati
- g) determina l'ammontare delle eventuali quote associative annue e le modalità di versamento;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) comunica al Comitato regionale di riferimento e all'A.R.I. entro 15 giorni le nomine e le variazioni delle cariche associative e cura la relativa pubblicità;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione; al consigliere così delegato spetta la rappresentanza dell'Associazione nei limiti della delega.

ART. 19 - CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del consiglio direttivo, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, deve essere effettuata dal presidente in forma scritta con qualunque mezzo (ivi compresa comunicazione in forma elettronica o con mezzo analogo) purché vi possa essere un

riscontro scritto della data di invio, mediante invio dell'avviso di convocazione ai Consiglieri, ed all'organo di controllo se nominato, al recapito risultante dal libro degli Associati.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione del consiglio direttivo è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle predette formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo se nominato, e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 20 - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede le riunioni del consiglio direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni, ivi compresa la rappresentanza dell'Associazione, spettano al vice presidente.

Il presidente convoca l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il tesoriere, se nominato, tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

ART. 22 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Associazione, con delibera dell'assemblea degli Associati, può nominare un organo di controllo. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi in cui è prevista come tale dalla legge.

L'organo di controllo può essere, a scelta dell'assemblea, monocratico o collegiale. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra non Associati.

L'organo di controllo, se collegiale, elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un presidente che convoca e presiede le riunioni.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercita, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato dall'assemblea un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative annuali e da eventuali contributi volontari straordinari degli Associati;
- b) dai contributi di privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24 - INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative annue rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Le quote di partecipazione stesse e gli eventuali contributi volontari straordinari degli Associati non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, trasmissibili o trasferibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili, l'Associazione tiene i seguenti libri associativi:

- a) libro degli Associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli Associati;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura degli stessi organi;
- e) inventario dei beni.

Gli Associati hanno diritto di ottenere informazioni dal consiglio direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare previa richiesta scritta:

- il libro degli Associati con modalità che non violino la normativa sulla privacy;
- il libro delle adunanze dell'assemblea;
- i libri delle adunanze del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri eventuali altri organi sociali.

In relazione a tali libri la consultazione è possibile in relazione a singole deliberazioni precisate nella richiesta di consultazione e le deliberazioni sono rese disponibili nel limite in cui non ledono la tutela della privacy e gli interessi dell'Associazione.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

ART. 26 - BILANCIO - RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal consiglio direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai limiti di legge il bilancio può essere sostituito del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica prevista dalla legge.

SCIoglimento dell'Associazione

ART. 27 - LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) degli Associati aventi diritto al voto. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone in tal caso gli eventuali compensi.

ART. 28 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ENTI

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto su delibera dell'assemblea straordinaria degli Associati, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Radioamatori Italiani o ad altri enti facenti capo all'Associazione Radioamatori Italiani.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente e al regolamento dell'Associazione Radioamatori Italiani

FIRMA

(del presidente e segretario dell'assemblea, in caso di modifica statutaria)